

Oggetto: Revoca delibera n. 1976 del 20.10.2000 e n. 2081 del 22.10.2001. Individuazione del Dirigente Tecnico Ing. Brunello Vacca quale Datore di Lavoro ai fini della Sicurezza e di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, individuazione Dirigenti e Preposti ai fini della Sicurezza di cui al D. Lgv. 626/94. Attribuzione funzioni e responsabilità e adozione linee guida.

IL DIRETTORE GENERALE

- Visto** il D. Lgs 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni, inerente l'attuazione delle Direttive CEE per il miglioramento della sicurezza e della salute dei Lavoratori nei luoghi di lavoro;
- Atteso**
- che il citato D. Lgs. Prevede, fra l'altro, l'istituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale;
 - che la suddetta normativa, all'art. 2 punto b), sancisce che nelle Pubbliche Amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2 del D. Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, le funzioni del Datore di Lavoro sono esercitate dal Dirigente al quale spettano i poteri di gestione preposto ad un Ufficio avente autonomia gestionale;
- Precisato**
- che è volontà dell'Azienda, pur tenendo conto del dettato del comma 6 dell'art. 3 del D. Lgs. 502/92, che pone in capo al Direttore generale tutti i poteri di gestione e rappresentanza delle Unità Sanitarie Locali, individuare in modo chiaro ed univoco, senza possibilità di erronei presupposti ed interpretazioni, il Dirigente dell'Azienda al quale attribuire le competenze e funzioni di Dirigente Datore di Lavoro, quale Delegato del medesimo, ai fini della sicurezza ai sensi del dettato della normativa sopra richiamata, attribuendo al medesimo piena autonomia gestionale ed economica, entro i limiti della citata normativa;
- Tenuto conto**
- che con **Delibera n. 3064 del 18 dicembre 2002** l'Azienda ha definito le attribuzioni/ funzioni/ competenze ed assetto organizzativo del Servizio Acquisti, conferendo ai responsabili dei Settori Tecnici ampia autonomia gestionale/ tecnico – professionale e rilevando che al Responsabile del Settore Manutentivo sarà attribuita la funzione di Datore di Lavoro ai sensi del D. Lgs. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - che con **Delibera n. 11 del 16 gennaio 2003** l'Azienda ha attribuito le funzioni e responsabilità dei Settori Tecnici affidando **all'Ing. Brunello Vacca** la responsabilità del **Settore Tecnico – manutentivo**, rinviando a successivo atto l'attribuzione delle competenze e funzioni di datore di lavoro con specifica autonomia finanziaria;

Rilevato	<ul style="list-style-type: none"> - che in applicazione della normativa suesposta l'Azienda aveva già adottato, tra l'altro, i seguenti atti deliberativi: - Delibera n. 1976 del 20.10.2000 con la quale attribuisce al Dr. Gianfranco Desogus il ruolo e le funzioni di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale ai sensi del citato D. Lgs. 626/94; - Delibera n. 2801 del 22.10.2001 con la quale, ai sensi della sopra richiamata normativa attribuisce le funzioni di Dirigente Responsabile ai fini della Sicurezza nonché tutte le funzioni e responsabilità proprie del Datore di Lavoro, nonché di Preposto, adottando le linee guida generali di indirizzo; - Delibera n. 2527 del 03.03.1997 che conferisce al Dr. Fois Silvestro l'incarico di Medico competente;
Ritenuto	che, con l'inserimento nella dotazione organica dell'Ufficio Tecnico dell'Ingegnere dirigente del Settore Tecnico Manutentivo, nella persona dell'Ing. Brunello Vacca, l'Azienda dispone oggi della figura professionale più adeguata ai fini della conoscenza tecnica ed applicazione della vigente normativa sulla sicurezza;
Considerata	l'opportunità di dover ridefinire al riguardo il sistema organizzativo aziendale inerente la prevenzione infortuni nonché la responsabilità ed il rispetto delle norme di cui al D. Lgs. 624/94 e successive modificazioni ed integrazioni;
Tenuto conto	che gli art. 4 e 8 del D. Lgs. 626/94 stabiliscono che il Datore di Lavoro provveda a designare il Responsabile e gli addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, nonché i Dirigenti e preposti Aziendali;
Considerato	che l'Ing. Vacca è in possesso del bagaglio tecnico professionale idoneo per esercitare il ruolo sia del Datore di Lavoro ai fini della sicurezza sia di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e che dal proprio curriculum si evince che il medesimo ha già rivestito ruoli di Responsabile ai fini del D. Lgs. 626/94 nel Comune di Carbonia;
Precisato	che in tale ambito è intendimento dell'Azienda procedere a formale individuazione conferendo atto di delega, ai sensi del D. Lgs. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni, con funzioni di Dirigente delegato del Datore di Lavoro ai fini della sicurezza pur permanendo, ai sensi del citato D. Lgs. 502/92, la competenza primaria del Direttore Generale per gli atti non delegabili;
Precisato	che è intendimento dell'Azienda, al fine di dare concreta attuazione alla delega delle funzioni di Dirigente Datore di Lavoro ai fini della sicurezza, di dotare il medesimo di piena autonomia funzionale, decisionale e finanziaria;
Constatato	<p>che per soddisfare pienamente il formale conferimento di autonomia finanziaria l'Azienda ha posto in essere, oltre le su richiamate Delibere, anche i seguenti atti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Delibera n. 445 del 22.02.2002 che integra il regolamento di contabilità dell'Azienda adottato con delibera 2801 del 22.10.2001 che istituisce n. 2 casse economati per interventi in materia di prevenzione e protezione, tutela e sicurezza della salute dei lavoratori di cui alla Legge 626/94 disciplinando modalità ed utilizzo; - Delibera n. 460 e 461 del 26.02.2002 con le quali vengono regolamentati gli interventi in materia di prevenzione e protezione, rispettivamente per i

servizi operanti nell'area del Distretto di Carbonia e nell'area del Distretto di Iglesias;

- Delibera n. 638 e 639 del 12.03.2002 con le quali sono rispettivamente attribuite le funzioni di cassiere economale ai fini della sicurezza per l'area del Distretto di Iglesias e per l'area del Distretto di Carbonia;

- Dato atto** che sulla base degli atti sopra richiamati il Dirigente delegato alle funzioni di Datore di Lavoro dispone, senza necessità di preventive autorizzazioni, di due casse economali di cui ciascuna ha un fondo di dotazione di €. 26.000, rimpinguabile previa contabilità a bilancio, con possibilità di spendita fino a €. 5.000 per intervento;
- Precisato** che per gli interventi disposti dal Dirigente delegato del Datore di Lavoro il medesimo, nella eventualità che l'intervento superi la spesa di €. 5.000, può disporre l'immediato avvio delle procedure previste dalle norme vigenti sulle acquisizioni e lavori delle PP.AA., utilizzando, se ne sussistono i presupposti, le procedure d'urgenza, per acquisti, forniture e lavori per spese non eccedenti i 50.000 Euro, da assumersi mediante formale proposta di atto deliberativo;
- Precisato** ancora che per interventi sulla sicurezza, disposti dal Dirigente delegato dal Datore di Lavoro, il cui singolo intervento è superiore alla disponibilità di cui ai precedenti capoversi, il medesimo Dirigente delegato deve avanzare immediata relazione, evidenziando motivi, soluzioni e spesa presunta al Direttore Generale dell'Azienda affinché quest'ultimo verifichi la disponibilità finanziaria e fattibilità, e disponga di nulla - osta per l'esecuzione tramite procedura da espletare mediante il servizio acquisti;
- Considerata** l'opportunità di confermare, in via del tutto provvisoria, facendo salve ulteriori determinazioni e proposte, che vorrà avanzare il delegato del Datore di Lavoro, le linee guida adottate con la citata delibera 2801 del 22.10.2001, intendendosi sostituite e rettificare le individuazioni del Datore di Lavoro, dei Dirigenti e dei preposti sulla base delle determinazioni assunte con il presente atto, restando confermate le funzioni e competenze;
- Ritenuto** di dover rideterminare le attribuzioni e le funzioni di Dirigente e di preposto ai fini della sicurezza;
- Sentiti** il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario

D E L I B E R A

- 1) **Di revocare**, per le motivazioni espresse nella premessa, le delibere:
 - a) **n. 1976 del 20.10.2000** ed il relativo incarico al Dr. Gianfranco Desogus di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Azienda ai sensi del D. Lgs. 626/94;
 - b) **n. 2801 del 22.10.2001** e le relative individuazioni, ai sensi del D. Lgs. 626/94, e deleghe di Datore di Lavoro, di Dirigente e Preposto ai fini della sicurezza;

2) **Di attribuire**, come attribuisce a tutti gli effetti, con il presente atto, **all'Ing. DIRIGENTE, Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo dell'Azienda, ING: BRUNELLO VACCA.** le funzioni e compiti sotto riportati inerenti la sicurezza ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni, permanendo a carico

della Direzione Generale la sola responsabilità generica del Datore di Lavoro ai sensi del D. Lgs. 502/92 che si intende, nella fattispecie, limitato ed integrato dalla specifica normativa di settore di cui al citato D. Lgs. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni:

A) Delegato del Datore di Lavoro per l'Azienda.

All'Ing. BRUNELLO VACCA, con la suestesa delega, sono formalmente attribuite le funzioni e compiti del Datore di Lavoro Delegato, con esclusione degli adempimenti di cui all'art. 4 del citato D. Lgs. 626/94 e s.m. ed i., e specificatamente:

I) Ampia e totale autonomia decisionale in ordine alla sicurezza nei luoghi di lavoro e del personale, ai sensi del D. Lgs. 606/94 e successive modificazioni ed integrazioni;

II) Ampia autonomia di spesa con disponibilità economico - finanziaria autonoma per le finalità di cui al D. Lgs. 626/94, come segue:

a) facoltà di spesa diretta per acquisti, forniture e lavori per spese con limite di importo per singole spese di €. 5.000,00, con disponibilità di un fondo di €. 26.000/00 per Carbonia ed €. 26.000/00 per Iglesias, rimpinguabile a rendiconto, il tutto sulla base delle disposizioni emanate con atti deliberativi : n. 445 del 22.02.2002, n. 460 e 461 del 26.02.2002 e n. 638 e 639 del 12.03.2002;

b) facoltà di spesa diretta, mediante proposta di adozione di atto deliberativo, per forniture, acquisti o lavori rientranti entro il limite massimo di 50.000/00 €, oltre l'IVA di legge, per intervento;

c) di attribuire le competenze, sempre per interventi sulla sicurezza di cui al D. Lgs. 626/94 il cui importo è superiore ai 50.000 Euro, di proporre alla Direzione Generale, mediante apposita relazione, l'attivazione immediata, specificandone i motivi di necessità ed urgenza nonché la spesa, delle procedure di acquisto/fornitura e lavori concernenti situazioni di rischio che non siano stati già oggetto di specifica programmazione e/o intervento;

d) di attribuire all'Ing. Brunello Vacca, l'autonoma facoltà di emanare/proporre direttive, disposizioni e quant'altro ritenuto opportuno ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza e di igiene nei luoghi ed ambienti di lavoro e dotazioni strumentali e personali, nonché la funzione di Dirigente responsabile per la proposta delle misure ritenute opportune da adottarsi da parte del Direttore Generale;

e) di attribuire all'Ing. Brunello Vacca la funzione di Responsabile della attuazione delle misure ed interventi disposti dalla Direzione Generale;

III) Adempiere puntualmente alle funzioni delegate che sommariamente sono definite come segue, ritenendosi integrate dalle allegate Linee Guida:

a) **Puntuale adempimento dei compiti connessi all'attuazione delle misure di prevenzione contenute nei documenti di valutazione dei rischi;**

b) **Predisposizione degli acquisti e degli interventi che si rendano necessari per l'attuazione del programma operativo delle misure organizzative e tecniche;**

c) **Programmazione di una adeguata attività di formazione e di informazione dei lavoratori;**

d) **Vigilanza sulla corretta applicazione, da parte dei lavoratori dei Dirigenti e dei Preposti, delle disposizioni interne in materia di sicurezza e igiene e del corretto uso dei DPI;**

e) **Curare i rapporti con i soggetti esterni preposti alla vigilanza ed ai controlli.**

B) Di nominare l'Ing. Brunello Vacca, in sostituzione del Dr. Gianfranco Desogus, RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELL'AZIENDA, con i compiti e funzioni disciplinati dal più volte citato D. Lgs. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni, attribuendo al medesimo la relativa gestione del personale già assegnato al Servizio;

- 3) **Di assegnare le funzioni di DIRIGENTE**; Responsabile per la prevenzione e protezione ai sensi del D. Lgs. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni, come segue:
 - a) **all'Ing. BRUNELLO VACCA**, per tutte le strutture ed impianti fissi Aziendali, nonché delle dotazioni strumentali ed individuali di tutto il personale Tecnico Amministrativo (con esclusione del personale sanitario e professionale) operante nell'Azienda;
 - b) **all'Ing. BRUNELLO VACCA**, per tutto il personale addetto alla manutenzione, anche per le imprese in appalto, operante presso l'Azienda ai fini della dotazione ed uso di attrezzature e di protezioni individuali;
 - c) **all'Ing. CRISTIAN COCCO**, per tutti i lavori, anche quelli oggetto di appalto a Ditte esterne, inerenti le strutture aziendali;
 - d) **ai Responsabili Sanitari dei Distretti e Servizi territoriali nonché ai singoli Responsabili di Unità Operative, Servizi e reparti Ospedalieri** le funzioni di Dirigente ai fini della dotazione ed uso corretto degli strumenti ed apparecchi nonché dei dispositivi di protezione individuale di tutto il personale operante nei Servizi sanitari;
 - e) **al Responsabile del P.M.P.** relativamente alle dotazioni strumentali e alle dotazioni personali del P.M.P.;

- 4) **di assegnare le funzioni di PREPOSTO**, ai sensi del D. Lgs. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni, come segue:
 - a) al personale che sarà individuato con disposizione di servizio a firma dell'Ing. **BRUNELLO VACCA**, notificato al personale interessato operante presso il proprio settore nonché a tutti i Dirigenti di Servizi, Uffici e Strutture sanitari e amministrativi, relativamente alle strutture, impianti, dotazioni strumentali e dispositivi individuali di cui alle lett. a) e b) del precedente p. 3;
 - b) al personale che sarà individuato con disposizione di servizio a firma dell'Ing. **CRISTIAN COCCO**, notificata al personale interessato operante presso il proprio settore ed all'Ing. Brunello Vacca, relativamente a quanto previsto nella lett. c) del precedente p. 3;
 - c) **alle Capo Sala, Capo Reparto e Responsabili dell'organizzazione e gestione del personale e dotazioni strumentali di Unità Operative, servizi e reparti, nonché del P.M.P.** ovvero, in carenza di tali figure, al personale che ciascun Dirigente Medico dei PP.OO. e dei Distretti dovrà individuare nominativamente mediante apposita disposizione di servizio da notificare al personale interessato ed inoltrata all'Ing. Brunello Vacca nonché a tutti i Dirigenti di Servizi, Uffici e Strutture sanitari e amministrativi, relativamente a quanto previsto nelle lett. d) ed e) del precedente p. 3);

- 5) **Di incaricare l'ing. Brunello Vacca** della funzione di Responsabile di Procedimento ai sensi della L. 241/90 per la verifica della attuazione dei risultati ed interventi ai sensi di quanto disposto nel presente atto, in particolare con funzioni di sollecito e richiesta di adempimento del disposto di cui al precedente punto 4) lettere b) e c);

- 6) **di attribuire all'Ing. BRUNELLO VACCA**, a rettifica di quanto eventualmente in contrasto nella presente con quanto indicato nelle citate delibere n. 445 del 22.02.2002, n. 460 e 461 del 26.02.2002 e n. 638 e 639 del 12.03.2002, l'esclusiva facoltà di utilizzo delle Casse Economati ai fini della Sicurezza istituite con le citate delibere, dando atto che l'autorizzazione alla spesa ai cassieri può essere esercitata unicamente ed esclusivamente dall'Ing. Brunello Vacca, disponendo la notifica della presente ai Cassieri Economati per la sicurezza;

- 7) **di confermare ed adottare le LINEE GUIDA**, già allegate alla delibera 2801 del 27.10.2001, che si revoca con il presente atto, con le seguenti rettifiche/modifiche e/o integrazioni:
 - a) **LA FIGURA DEL Datore di Lavoro Delegato per l'Azienda** deve intendersi esercitata unicamente, escludendo tutte le restanti figure riportate nelle Linee Guida, dall'Ing.

- Brunello Vacca ai sensi del D. Lgs. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni secondo le attribuzioni di cui al precedente punto 2) lettera A), fatte salve le competenze residue del Direttore Generale ai sensi del D. Lgs. 502/92;
- b) Le figure del Dirigente ai fini della sicurezza devono intendersi modificate e rettifiche secondo le attribuzioni di cui al p. 3) che precede;
 - c) Le figure del Preposto ai fini della sicurezza devono intendersi modificate e rettifiche secondo le attribuzioni di cui al p. 4) che precede;
 - d) Le funzioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, sulla base della lett. B) del punto 2 che precede, sono attribuite all'Ing. Brunello Vacca in luogo del Dr. Gianfranco Desogus;
 - e) La facoltà di disporre autonomamente della disponibilità finanziaria, con le modalità individuate nel precedente p. 2) lett. A), è concessa unicamente alla figura dell'Ing. Brunello Vacca con esclusione di ogni altra individuazione e competenza indicata a favore di altre figure individuate con precedenti atti sopra citati;
- 8) Di confermare che le LINEE GUIDA allegate al presente atto per costituirne parte integrante, sono ritenute indicative e non esaustive e che le stesse possono essere oggetto di modifiche/rettifiche ed integrazioni, da determinare con successivi atti, su proposta dell'Ing. Ing. Brunello Vacca in funzione di Datore di Lavoro e di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai fini dell'attribuzione del disposto del D. Lgs. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 9) Di determinare, con successivo atto, in sede di attribuzione degli obiettivi - incentivi economici ai Dirigenti dell'Azienda, l'incentivo da attribuire all'Ing. Brunello Vacca relativamente all'esercizio delle funzioni di Dirigente in veste di Datore di Lavoro Delegato ai fini della L. 626/94;
- 10) Di determinare sin da ora che, così come sancito dall'art. 1 della L. 14.09.1994 n. 20, eventuali sanzioni pecuniarie derivanti dalle prescrizioni impartite dall'Organo di vigilanza al Datore di Lavoro Delegato ed alle quali lo stesso abbia adempiuto, devono essere poste a carico del Bilancio Aziendale a meno che il Datore di Lavoro Delegato non sia incorso, nell'esercizio della attività di tutela della sicurezza degli ambienti e della salute dei lavoratori, in colpa grave o dolo.

DIR. AMM.

DIR. SAN.

Il Direttore Generale
Dr. Emilio Simeone

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione
n. 306 del 14 FEB. 2003

è stata pubblicata


nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7
a partire dal 14 FEB. 2003 al 29 FEB. 2003

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

(Dr.ssa Margherita Cannas)



Allegati n: _____

Destinatari:

Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio

Servizio Acquisti

Servizio Personale


AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE CARBONIA

OGGETTO: APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI SICUREZZA AZIENDALE, CON L'INDIVIDUAZIONE DELLE RESPONSABILITA' E CAMPI D'APPLICAZIONE

**DOCUMENTO ALLEGATO E INTEGRANTE
DELL'ATTO IN RIFERIMENTO**

Il presente documento si compone di 26 pagine, numerate e registrate, e costituisce l'allegato dell'atto deliberativo n° del

Il Direttore Generale
Dr Emilio Simeone



INDICE

1. ASPETTI GENERALI		
1.1 PREMESSE.....	pag.	1
1.2 RIFERIMENTI NORMATIVI.....	pag.	1
2. MATRICE DI RESPONSABILITA' E COMPETENZE PROFESSIONALI		
2.1 INTRODUZIONE.....	pag.	2
2.2 IL DATORE DI LAVORO.....	pag.	3
2.3 I DIRIGENTI.....	pag.	4
2.4 I PREPOSTI.....	pag.	5
2.5 IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.....	pag.	5
2.6 IL MEDICO COMPETENTE.....	pag.	7
2.7 I RAPPRESENTANTI LAVORATORI SICUREZZA (R.L.S.).....	pag.	8
3. SISTEMI DI RESPONSABILITA'		
3.1 LA RESPONSABILITA' CIVILE.....	pag.	10
3.2 LA RESPONSABILITA' PENALE.....	pag.	10
3.3 LA RESPONSABILITA' SANZIONATORIA.....	pag.	11
4. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA DI SICUREZZA AZIENDALE		
4.1 GENERALITA'.....	pag.	12
4.2 POLITICA AZIENDALE.....	pag.	12
4.3 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	pag.	13
4.4 STRUTTURA ORGANIZZATIVA, RISORSE E RESPONSABILITA'.....	pag.	14
4.4.1 GENERALITA'.....	pag.	14
4.4.2 INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI, RESPONSABILITA' E RAPPORTI RECIPROCI.....	pag.	14
4.4.3 PIANIFICAZIONE, ATTUAZIONE E CONTROLLO DELLE ATTIVITA'	pag.	18
4.4.3.1 GENERALITA'.....	pag.	18
4.4.3.2 PROCESSI E SISTEMA DOCUMENTALE.....	pag.	18
4.4.3.2.1 LA VALUTAZIONE DEI RISCHI.....	pag.	20
4.4.3.2.2 PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI.....	pag.	21
4.4.3.2.3 PIANO DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.....	pag.	22
4.4.3.2.4 PROCEDURE DI VERIFICA E CONTROLLO.....	pag.	22
4.4.3.2.5 GESTIONE DEI RISCHI E DELLE NON CONFORMITA'.....	pag.	22
4.4.3.2.6 SORVEGLIANZA SANITARIA.....	pag.	23
4.4.3.2.7 PROCEDURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA.....	pag.	23
4.4.3.2.8 PROCEDURA DI DENUNCIA DI INFORTUNIO.....	pag.	24
4.4.3.2.9 PROCEDURA DI DENUNCIA DI MALATTIA PROFESSIONALE.....	pag.	25
4.4.3.3 MISURE, VERIFICHE E CONTROLLI DELLE ATTIVITA'.....	pag.	25
5. PIANI DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE.....	pag.	26
6. RIESAME.....	pag.	26

1. ASPETTI GENERALI

1.1 PREMESSE

La complessità gestionale, organizzativa e di controllo che vige nelle strutture sanitarie esige un coinvolgimento partecipato di diverse responsabilità e in tale contesto le attività di prevenzione e protezione dei lavoratori per la tutela della sicurezza e salute costituiscono una disciplina complessa, organica e vincolante, orientate prevalentemente all' applicazione di procedure gestionali e di controllo dei rischi occupazionali.

L'applicazione del D.Lgs 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni definisce l'insieme di persone, sistemi, mezzi, modelli di comportamento, strumenti e risorse il cui parametro (professionale e numerico) deve comunque essere riferibile direttamente alle unità produttive aziendali, su un preciso disegno di pianificazione delle attività di prevenzione e protezione, attraverso l'attribuzione di idonee funzioni correlate e nell'applicazione di precisi indirizzi di programmazione, attuazione, controllo e miglioramento continuo.

Così si rende necessario definire un primo schema aziendale in grado di descrivere i principi e i requisiti base per la realizzazione di un efficace sistema di gestione della sicurezza e salute del lavoro, con l'individuazione di una serie di direttrici di programma di prevenzione occupazionale, formalizzando tutti gli elementi costituenti il sistema, sulla base dell'individuazione di processi operativi legati ad un "modello di concertazione" che deve ispirare le strategie metodologiche sull'orientamento di sistemi produttivi e di controllo e su un sistema di relazioni tra loro interagenti.

1.2 RIFERIMENTI NORMATIVI

La sicurezza e salute dei lavoratori costituiscono un patrimonio essenziale dello stato, come fondamentale diritto del lavoratore e interesse della collettività. Tale principio costituzionale riconosce il bene della salute quale elemento di autonomo diritto assoluto e nell'ambito di una definizione di forme di garanzia assicurata e responsabile si rende necessario tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore (art. 2087 C.C.).

Su tali principi di protezione oggettiva e nell'orientamento di dover garantire la massima sicurezza tecnologicamente fattibile vengono traslate progressivamente nel diritto nazionale una serie di norme prevenzionali generali, applicabili a tutte le attività produttive, ad eccezione di alcune (miniere, navigazione, ferrovie etc.) che prevedono regolamenti speciali.

In particolare si fa riferimento ad una serie di decreti presidenziali quali il D.P.R. n° 547/1955 (norme concernenti gli ambienti di lavoro, la protezione e manutenzione delle macchine, la protezione per l'uso di materie e prodotti pericolosi e nocivi, i mezzi personali di protezione, gli interventi d'urgenza) e il D.P.R. n° 303/1956 (norme di prevenzione per l'eliminazione delle cause di nocività derivate da fattori ambientali, nonché aspetti di carattere igienico-sanitari e sorveglianza sanitaria).

Al fine di meglio garantire l'efficacia prevenzionale delle norme pre-vigenti, pur rimanendo in vigore le disposizioni in materia di prevenzione e igiene del lavoro, si fa riferimento in particolare al D.Lgs 626/1994, attuativo di una serie di direttive CEE concernenti il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, norma fondamentalmente complessa che formula una nuova regolamentazione prevenzionistica.

Tale decreto oltre a migliorare le misure generali di tutela del lavoratore, con la definizione di procedure in grado sistematicamente di eliminare o ridurre i rischi alla fonte, garantisce una serie di misure preventive sulla base delle nuove conoscenze tecnologiche e scientifiche praticabili (forme di protezione oggettiva) e livelli di tutela fisica e morale del lavoratore (forme di protezione soggettiva), nonché applica procedure per la definizione di un'informazione e formazione permanente.

2. MATRICE DI RESPONSABILITA' E COMPETENZE

2.1 INTRODUZIONE

Il D.Lgs 626/94 definisce gli obblighi connessi all'organizzazione e alla realizzazione del sistema aziendale di sicurezza, con l'individuazione di una specifica struttura gerarchica aziendale, costituita principalmente dal Datore di lavoro, Dirigenti, Preposti, nonché dal Servizio di Prevenzione e Protezione (S.P.P.) e dalle figure del Medico competente e Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.).

2.2 IL DATORE DI LAVORO

Il Datore di lavoro viene individuato nella figura del Direttore Generale aziendale ed è il primo garante della sicurezza, titolare del rapporto di lavoro col lavoratore o comunque responsabile dell'azienda in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa (art. 2, c.1, lett. b-, i-) del D.Lgs. 626/94, così come modificato dal D.Lgs. 242/96.

Tra le sue specifiche responsabilità e competenze il Direttore Generale, in riferimento all'art. 4, c.1, 2, 4, lett. a) è obbligato a:

- garantire attività aziendali nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro
- selezionare collaboratori idonei e capaci in grado di gestire, operare e controllare tutte le attività lavorative in sicurezza, assegnando poteri ed autonomie specifiche per l'adempimento degli obblighi normativi vigenti
- eseguire una valutazione dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori (c.1)
- elaborare il documento di sicurezza contenente una relazione sulla valutazione dei rischi e criteri adottati, con l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione, i programmi degli interventi e i dispositivi di protezione (c. 2)
- designare il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (c.4,lett.a)

Al fine di poter garantire forme di integrazione strutturale e funzionale di tipo prevenzionale ed antinfortunistico, in adempimento a precise deleghe di funzioni attribuite, sono individuati all'interno dell'organizzazione aziendale i Dirigenti e Preposti, con compiti e responsabilità che vengono traslate a titolo derivativo, per gli adempimenti degli obblighi di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, nell'ambito di precise attribuzioni e competenze, rispettivamente con funzioni di direzione e sovrintendenza di specifiche attività.

Ciò in adempimento alla normativa di legge e ad alcuni limiti essenziali, alle notevoli dimensioni dell'azienda, all'esigenza di operare efficacemente una ripartizione strutturale e funzionale delle competenze e responsabilità, nonché per l'idoneità delle funzioni delegate allo svolgimento delle attività di prevenzione e sicurezza.

2.3 I DIRIGENTI

Vengono individuati come Dirigenti, in applicazione all'art. 4 del D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni, i Responsabili sanitari ed amministrativi dei Presidi Ospedalieri e dei Distretti di Carbonia e Iglesias, nonché i Responsabili sanitari dei servizi territoriali, il Responsabile del Servizio acquisti per la sede legale aziendale, il Responsabile del Presidio Multizonale di prevenzione (P.M.P.).

Ciò nell'ambito delle loro funzioni di responsabilità nello svolgimento delle attività lavorative attribuite, assieme ad una riconosciuta facoltà di iniziative ed organizzazione, in riferimento alla loro specifica professionalità, autonomia e potere decisionale.

Di conseguenza la loro responsabilità deriva dall'esercizio di funzioni delegate d'organizzazione, gestione delle risorse, realizzazione delle strategie aziendali, individuando nello specifico i seguenti compiti e responsabilità:

- predisposizione di specifiche misure di sicurezza
- gestione nella definizione di istruzioni operative specifiche, con attività di verifica e controllo di tipo continuativo
- utilizzo delle conoscenze, esperienze e tecniche al fine di poter garantire congruità, efficacia e sicurezza nelle attività lavorative
- controllo preventivo e periodico dell'efficienza e idoneità di apparecchiature, strumenti e materiali di lavoro
- vigilanza continua, anche attraverso l'uso di ordini ed istruzioni scritte, al fine della riduzione o eliminazione dei rischi professionali, nell'ambito delle specifiche attività lavorative di competenza
- individuazione dei Preposti per la vigilanza e controllo delle attività, in riferimento ai livelli di specializzazione, competenze, ambiti di discrezionalità, posizioni funzionali, con l'attribuzione di specifiche funzioni di controllo e coordinamento delle attività dei lavoratori

2.4 I PREPOSTI

La figura legislativa di Preposto per la sicurezza e salute dei lavoratori viene indicata nell'art. 4 del D.P.R. 547/55 e nell'art. 1, c.4-bis del D.Lgs. 626/94, con l'attribuzioni di funzioni di "dover sovrintendere", impartendo così ordini ed istruzioni operative idonee al fine di definire procedure efficaci, nell'ambito delle attività di sorveglianza e controllo delle attività lavorative.

I Preposti hanno l'obbligo di segnalare ai Dirigenti ogni scostamento, difettosità, carenza o rischio presenti negli ambienti di lavoro, al fine di programmare le necessarie misure di prevenzione e protezione. Tra i compiti principali dei Preposti si segnalano:

- vigilanza dei lavoratori affinché vengano osservate le misure di prevenzione e protezione e siano usati, da parte dei lavoratori, i dispositivi di protezione individuale in modo idoneo, corretto e senza recare pericoli per loro e per gli altri
- collaborazione con i Dirigenti, segnalando eventuali rischi, pericoli o carenze presenti negli ambienti di lavoro e durante lo svolgimento delle attività lavorative
- definizione di procedure con relative indicazioni sulla base del documento di valutazione dei rischi, individuazione misure e mezzi di prevenzione e protezione collettivi ed ambientali, uso dei dispositivi di protezione individuale, informazione e formazione, utilizzo di attrezzature, strumentazione, apparecchiature e materiali di sicurezza

2.5 IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Viene istituito in azienda il Servizio di Prevenzione e Protezione (S.P.P.), così come prevede l'art. 4 e secondo le regole di cui all'art. 8 del D.Lgs. 626/94, con l'individuazione di un Responsabile del S.P.P. in possesso di attitudini e capacità adeguate e degli addetti al S.P.P. (art. 4, c.4, p.b).

Il Direttore Generale comunica all'Ispettorato del lavoro e allo SPISLL dell'azienda di competenza territoriale la persona designata come Responsabile del S.P.P., con l'indicazione dei compiti da svolgere in materia di prevenzione e protezione, compreso il periodo nel quale tali compiti vengano svolti ed il curriculum professionale.

Affinchè il Responsabile del S.P.P. possa svolgere i compiti assegnati il Direttore Generale fornisce a riguardo le seguenti informazioni:

- natura dei rischi in Azienda e organizzazione del lavoro, programmazione ed attuazione delle misure preventive e protettive
- descrizione degli impianti, strutture, tecnologie e dei processi produttivi
- dati relativi al registro degli infortuni e delle malattie professionali
- eventuali prescrizioni degli organi di vigilanza

Sulla base di tali informazioni il Responsabile e gli addetti del S.P.P. provvedono a:

- individuare i fattori di rischio, effettuare la valutazione dei rischi e definire le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente e sulla base delle specifiche conoscenze dell'organizzazione aziendale
- elaborare misure preventive e protettive ed i sistemi di controllo di tali misure
- elaborare procedure di sicurezza per le varie attività aziendali
- proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori
- partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza
- fornire ai lavoratori le informazioni necessarie

Il D.R. n° 74 del 3 febbraio 1999 ha meglio precisato i compiti del S.P.P. aggiungendone anche altri:

- individuazione dei fattori di rischio, loro valutazione ed individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro
- elaborazione piani di sicurezza e procedure di lavoro per attività potenzialmente a rischio

- compilazione dei libretti informativi, contenenti le nozioni generali e specifiche sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori e sulle misure programmate e adottate per eliminarli o ridurli, di cui dotare tutto il personale
- programma delle prove di evacuazione in caso d'incendio e coordinamento delle stesse
- registrazione e archiviazione delle certificazioni (denunce impianti di terra e protezione dalle scariche atmosferiche, certificati di prevenzione incendi, Nulla-osta igienico sanitari etc)
- consulenza a Dirigenti, Preposti, RLS e Lavoratori in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, programmi di informazione e formazione
- consulenza e controllo delle procedure di smaltimento dei rifiuti pericolosi e speciali
- interfaccia nei confronti di organi di vigilanza, ispettivi, di studio e ricerca

2.6 IL MEDICO COMPETENTE

Agli effetti delle disposizioni di cui al D.Lgs. 626/94 (art. 4) è nominato il Medico competente con funzioni di:

- collaborazione col Direttore Generale e Responsabile del S.P.P., sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale
- effettuazione degli accertamenti sanitari previsti dalle normative vigenti
- espressione di giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro
- istituzione ed aggiornamento, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, di una cartella sanitaria, da custodire presso il Datore di lavoro e con salvaguardia del segreto professionale
- trasmissione di informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione ad agenti con effetti a lungo termine

- informazioni ad ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari e, a richiesta dello stesso, rilascio copia della documentazione sanitaria
- comunicazione, in occasione delle riunioni periodiche di prevenzione e protezione, ai Rappresentati lavoratori sicurezza (R.L.S.) circa i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e relative indicazioni sul significato di detti risultati
- visita degli ambienti di lavoro, almeno una volta all'anno, congiuntamente col Responsabile del S.P.P.
- partecipazione alla programmazione delle fasi di controllo dell'esposizione dei lavoratori
- effettuazione dei controlli sanitari e visite mediche, su richiesta del lavoratore, qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali
- collaborazione col Datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso
- collaborazione con il Responsabile del S.P.P. all'attività di formazione ed informazione dei lavoratori

2.7 I RAPPRESENTANTI LAVORATORI SICUREZZA (R.L.S.)

Agli effetti delle disposizioni di cui al D.Lgs. 626/94 riguardanti la consultazione e partecipazione dei lavoratori all'adozione delle necessarie misure di sicurezza, aventi ad oggetto l'individuazione delle figure dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.), l'Azienda ha opportunamente sensibilizzato ed informato i lavoratori e le rappresentanze sindacali circa la necessità di eleggere i R.L.S. nell'ambito delle rappresentanze sindacali, così come definito dalla contrattazione collettiva di riferimento.

I principali compiti di ogni R.L.S. sono così individuati:

- accesso ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le attività
- consultazione, preventiva e tempestiva, in ordine alla stesura della valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e controllo delle attività di prevenzione nelle unità produttive e di servizio aziendali
- consultazione sulla designazione degli addetti all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, all'evacuazione dei lavoratori
- consultazione in merito all'organizzazione della informazione e formazione dei lavoratori incaricati alle attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di salvataggio, di pronto soccorso di cui all'art. 22, c.5
- ricevimento delle informazioni e della documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali
- ricezione delle informazioni provenienti dai servizi di vigilanza
- ricevimento di una formazione adeguata, non inferiore a quella prevista dall'art. 22 del D.Lgs. 626/94
- promozione alla elaborazione, individuazione ed attuazione delle misure di prevenzione idonee per tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori
- formulazione di osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti
- partecipazione alle misure periodiche di cui all'art. 11 del D.Lgs. 626/94
- proposte in merito alle attività di prevenzione
- segnalazione ai Responsabili aziendali dei rischi individuati nel corso delle attività
- in tutti i casi possono far ricorso alle autorità competenti qualora si ritiene che le misure di prevenzione e protezione adottate dal Datore di lavoro ed i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante le fasi lavorative

3. I SISTEMI DI RESPONSABILITA'

3.1 LA RESPONSABILITA' CIVILE

In base agli artt. 1 e 4 del D.P.R. 1124/65 il Datore di lavoro assicura presso l'INAIL, contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, i lavoratori (tutela antinfortunistica).

In virtù dell'obbligo di copertura assicurativa, garantita dall'Istituto Nazionale di Assicurazione per gli infortuni sul lavoro, l'art. 10 del D.P.R. 1124/65 prevede l'esonero del Datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (indennizzo per il danno professionale).

L'indennizzo INAIL non copre il danno biologico conseguente ad accertate alterazioni anatomiche e fisiologiche che comportano la perdita o l'apprezzabile riduzione delle capacità lavorative del lavoratore.

3.2 LA RESPONSABILITA' PENALE

Rimane a carico dell'organizzazione aziendale (Datore di lavoro, Dirigenti, Preposti, Lavoratori) la responsabilità penale espressa dall'art. 2087 del C.C., il quale determina obbligazioni di carattere contrattuale ed obblighi di natura legale nella disciplina della sicurezza.

Gli artt. 437 e 451 del C.P. prendono altresì in considerazione i comportamenti che possono determinare situazioni di pericolo, in termini di omissione o azioni a rischio, nella fattispecie di cui agli artt. 589 e 590 del C.P., l'oggetto della tutela penale è l'integrità fisica del lavoratore che si estrinseca nella tutela dell'infortunio o della malattia professionale

3.3 LA RESPONSABILITA' SANZIONATORIA

E' prevista per la violazione di alcuni requisiti specificati dalle norme vigenti in materia di sicurezza e salute negli ambienti di lavoro, con sanzioni di ammenda o arresto, concorrendo con gli articoli del Codice Penale riportati nel punto 3.2

Il sistema sanzionatorio deriva principalmente dagli artt. 389 e 391 del D.P.R. 547/55 e dagli artt. 89 e 94 contenuti nel titolo IX del D.Lgs. 626/94, oltre che da altre norme in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sul luogo di lavoro.

4. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA SICUREZZA AZIENDALE

4.1 GENERALITA'

Vengono definite le linee guida per l'applicazione di un modello organizzativo-funzionale della sicurezza sul lavoro in azienda, in relazione ai compiti e responsabilità delle varie funzioni e ruoli aziendali individuati in materia di sicurezza e salute occupazionale e contenute nei D.Lgs. 626/94 e 242/96.

Il sistema di gestione della sicurezza (S.G.S.) in azienda è costituito dall'insieme delle strutture organizzative, responsabilità, risorse e procedure in grado sistematicamente di poter attuare in modo pianificato ed efficace la conduzione aziendale per la sicurezza, garantendo che in qualche modo il S.G.S. sia:

- compreso a tutti i livelli aziendali
- applicato e controllato periodicamente
- conforme ai requisiti specificati dalle norme di riferimento vigenti

4.2 LA POLITICA AZIENDALE

La Direzione aziendale elabora e stabilisce una propria politica per la sicurezza e salute dei lavoratori, al fine di poter migliorare continuamente i livelli di sicurezza e garantire la tutela della salute dei lavoratori.

Tale politica, compatibile con le risorse disponibili, viene orientata alla progettazione, attuazione e controllo delle misure ritenute indispensabili per garantire efficacemente i lavoratori, assicurando che sia adeguatamente compresa, applicata, aggiornata e registrata.

Ai fini della politica aziendale per la sicurezza la Direzione generale fissa e assicura obiettivi di programmazione della prevenzione, in integrazione con i diversi parametri tecnici produttivi ed organizzativi aziendali che possono avere una significativa influenza nell'ambiente di lavoro.

La politica aziendale riconosce la salute e sicurezza sul lavoro parte integrante delle attività aziendali, rispondendo continuamente alle diverse esigenze reali dell'azienda e dei lavoratori in termini di attività, natura ed entità dei rischi, con l'impegno di rendere disponibili tutte le risorse necessarie per un miglioramento continuo.

4.3 SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE

Le linee guida del documento forniscono i requisiti minimi di un sistema di gestione della sicurezza, atti a consentire la formulazione della politica aziendale e degli obiettivi per la sicurezza e salute dei lavoratori, verificando costantemente l'attuazione ed il controllo dei rischi in tutte le aree produttive aziendali, nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative e, inoltre, assicurando la necessaria informazione e formazione dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

L'obiettivo principale rimane la definizione, attivazione, mantenimento e miglioramento del S.G.S. in grado di ridurre o eliminare i rischi professionali, monitorando e verificando in modo sistematico la conformità ai requisiti specificati dalle norme di legge e di buona tecnica, con un'autovalutazione complessiva di tutte le unità produttive aziendali.

4.4 STRUTTURA ORGANIZZATIVA, RISORSE E RESPONSABILITA'

4.4.1 GENERALITA'

Allo scopo di conseguire i propri obiettivi l'azienda definisce la struttura organizzativa del sistema di gestione sicurezza, nell'ambito della configurazione generale, sottolineando le linee di dipendenza e quelle di comunicazione in relazione ai punti 2 e 3 del presente documento.

Per tali riferimenti sono così definite esplicitamente le responsabilità generali e specifiche per la sicurezza e salute dei lavoratori in riferimento all'applicazione del D.Lgs. 626/94, nonché le competenze e l'esperienza necessari per assicurare una corretta implementazione del sistema di gestione e verifica aziendale.

Nel presente capitolo sono definite le modalità d'individuazione e controllo delle interfacce di coordinamento tra le diverse responsabilità ed attività.

I piani ed i programmi relativi a tali risorse e competenze sono coerenti con gli obiettivi generali dell'azienda.

4.4.2 INDIVIDUAZIONE DELLE RESPONSABILITA' E RAPPORTI RECIPROCI

Nel sistema organizzativo-funzionale aziendale vengono identificati i livelli gerarchici, i ruoli e le responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sulla base dei poteri e delle competenze esercitati nell'ambito dello schema organizzativo aziendale che individua formalmente le responsabilità attuative che sono riferibili ai 2 soggetti delegati dal Datore di lavoro:

- Dirigenti, per l'organizzazione, coordinamento e controllo delle attività lavorative
- Preposti, per la sorveglianza, sovrintendenza e controllo delle attività eseguite dai lavoratori

Inoltre sono individuate e definite altre figure richiamate dalla recente normativa per l'attuazione dei programmi di prevenzione, protezione e sorveglianza sanitaria e quindi con specifiche responsabilità, in particolare:

- Il Responsabile e gli addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione
- Il Medico competente

In accordo con quanto desunto dal punto precedente rimane l'impegno dell'Azienda di dover attivare costantemente forme di sensibilizzazione valide per sollecitare la nomina dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.).

Per rendere omogeneo ed interattivo il comportamento dei diversi soggetti richiamati precedentemente e coinvolti nelle attività di sicurezza e salute dei lavoratori, vengono inoltre individuate le responsabilità, le attribuzioni ed i compiti generali delle diverse figure professionali, come riportato nello schema I.

SCHEMA I: rapporti tra funzioni delegate ed attività di prevenzione e protezione

FUNZIONI DELEGATE	Direttore generale	Dirigenti	Preposti	Responsabile S.P.P	Medico competente	R.L.S.
ATTIVITA'						
Attivazione misure di sicurezza (art.4)	X	X	X			
Prevenzione e coordinamento del sistema sicurezza (art.9)				X		
Sorveglianza sanitaria (artt.16, 17)					X	
Collaborazione al sistema di sicurezza attraverso la consultazione						X

Le attività e funzioni di controllo sono individuate nello schema II:

SCHEMA II: correlazione tra le attività di controllo e le funzioni delegate

FUNZIONI DELEGATE / ATTIVITA'	Direttore generale	Dirigenti	Preposti	Responsabile S.P.P	Medico competente
Sistema sicurezza e prevenzione	X			X	
Provvedimenti adottati, misure tecniche, organizzative, procedurali, informazione e formazione		X	X		
Adempimenti sanitari	X				X

4.4.3 PIANIFICAZIONE, ATTUAZIONE E CONTROLLO DELLE ATTIVITA'

4.4.3.1 GENERALITA'

Il sistema organizzativo deve stabilire, attuare e controllare il programma e le relative procedure per il conseguimento degli obiettivi aziendali in tema di sicurezza e salute sul lavoro, prevedendo regole, modalità, istruzioni operative e formazione adeguati alle reali esigenze dei lavoratori.

Il programma generale, attuativo della politica di salute e sicurezza sul lavoro, riferito alle fasi di individuazione e caratterizzazione dei rischi presenti (analisi dei rischi), valutazione dei rischi, individuazione delle misure di prevenzione e protezione, uso dei dispositivi di protezione e miglioramento continuo, fa parte integrante del programma d'attuazione generale, in conformità con le vigenti normative di legge e con i vincoli aziendali e contrattuali.

4.4.3.2 PROCESSI E SISTEMA DOCUMENTALE

La struttura di funzionamento del sistema di gestione sicurezza si basa sulla descrizione dei vari processi produttivi aziendali in ambito ospedaliero e territoriale, con riferimento alla relativa documentazione contenente le informazioni relative alla descrizione degli elementi fondamentali del sistema (strutturali, impiantistici, tecnologici ed organizzativi) e le loro interazioni, fornendo costantemente una registrazione delle informazioni acquisite e sulla eventuale documentazione correlata.

L'Azienda predispone ed adotta procedure per poter acquisire, identificare, registrare, archiviare e custodire tutti i documenti relativi al S.G.S., relativamente ai seguenti campi specifici d'intervento:

- valutazione dei rischi
- procedure per la valutazione dei rischi
- piano delle misure di prevenzione e protezione
- verifica e controllo
- gestione dei rischi e delle non conformità
- sorveglianza sanitaria
- procedure di gestione delle emergenze
- procedure di denuncia di infortunio
- procedure di denuncia di malattia professionale
- misure delle attività di prevenzione e protezione
- piani di informazione e formazione
- riesame

4.4.3.2.1 VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il sistema di gestione dei rischi occupazionali opera al fine di dover assicurare l'identificazione, caratterizzazione e valutazione continua dei rischi e pericoli nell'ambito delle specifiche attività aziendali.

Tale processo è regolato dall'applicazione di procedure scritte e documentate dove sono riportati:

- responsabilità, ruoli e funzioni delegate
- criteri operativi e strumenti metodologici
- procedure operative e di controllo in materia di salute e sicurezza sul lavoro

L'individuazione dei rischi residui segue l'applicazione e controllo di programmi di analisi e valutazione dei rischi per mansione lavorativa, relativamente a:

- situazione di operatività normale, di routine o d'emergenza
- processi produttivi in ambito ospedaliero e territoriale per le specifiche aree di lavoro (comprendendo altresì i visitatori, clienti, consulenti etc.)
- i lavoratori esposti e/o potenzialmente esposti
- strutture, impianti, tecnologie, materiali, lavorazioni, processi, preparati, sostanze presenti nelle specifiche attività

I rischi professionali individuati sono associati alle diverse mansioni lavorative in ambito aziendale e se necessario la valutazione dei rischi, così come previsto dall'art. 5, c.2 del D.Lgs. 334/99, viene integrata con l'individuazione e valutazione dei rischi di incidenti rilevanti, in termini di probabilità ed entità del rischio correlato.

Il Datore di lavoro ha la responsabilità di prendere in considerazione i dati relativi alle fasi di individuazione dei rischi e pericoli presenti in azienda, nell'orientamento di poter meglio definire un programma di interventi mirati alla riduzione o eliminazione degli stessi ed in relazione all'impegno di garantire livelli di conformità agli standard normativi di riferimento.

4.4.3.2.2 PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il Datore di lavoro provvede all'effettuazione della valutazione dei rischi, utilizzando i metodi e i criteri più idonei ed efficaci, attuando tutte le operazioni (gestionali ed operative) per eseguire una corretta valutazione dei rischi, con la collaborazione e consultazione delle figure professionali e funzioni aziendali delegate.

La procedura prevede una iniziale analisi dei rischi individuati al fine di poter predisporre un piano di valutazione dei rischi e relativa stima, con l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione necessarie ed i tempi di attuazione previsti, compatibilmente con le risorse professionali, tecnologiche ed economiche disponibili.

La valutazione dei rischi, i criteri e metodi utilizzati, il piano degli interventi di miglioramento continuo fanno parte integrante e sostanziale del "Documento di sicurezza" aziendale, reso disponibile per la consultazione da parte dei R.L.S. e degli organi e autorità competenti.

La metodologia prevede che un'iniziale analisi dei rischi presenti in azienda, in riferimento ai livelli di conformità dei requisiti strutturali, impiantistici, tecnologici ed organizzativi, consentirà di poter definire gli elementi essenziali di adeguatezza ai requisiti specificati, fornendo le basi operative per eseguire una idonea valutazione dei rischi per specifica mansione lavorativa, rendendo così una piattaforma forte per fornire un piano e le informazioni necessarie per attività di prevenzione e protezione dai rischi e pericoli, secondo standard di priorità stabiliti dall'art. 3 del D.Lgs. 626/94.

4.4.3.2.3 PIANO DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Vengono definite procedure conformi per la definizione di un piano delle misure di prevenzione e protezione, in attuazione dell'art. 4, c.2, lett. b) e c) del D.Lgs. 626/94, con relativa individuazione delle misure di prevenzione e protezione, dei dispositivi individuali e collettivi, degli obiettivi da raggiungere e del programma di miglioramento continuo dei livelli di sicurezza e salute negli ambienti di lavoro, sulla base della politica e strategia aziendale e compatibilmente con le risorse e mezzi disponibili.

4.4.3.2.4 PROCEDURE DI VERIFICA E CONTROLLO

Il Direttore generale e le funzioni responsabili delegate definiscono quali procedure attuare per una corretta verifica, sistematica ed indipendente, dei rischi professionali degli ambienti di lavoro.

Vengono stabiliti e mantenuti attivi programmi per lo svolgimento periodico di attività di verifica e controllo (audit), specificando responsabilità, modalità d'intervento, tipo di conduzione o controllo di tali attività.

Tali procedure sono definite, documentate, attuate, registrate e costituiscono il riferimento normativo ed operativo per la gestione e controllo di tutte le attività di prevenzione e protezione aziendali.

Inoltre sono definite procedure, criteri ed istruzioni per la verifica, in condizioni di sicurezza, delle componenti strutturali ed impiantistiche, nonché delle attrezzature, apparecchiature e materiale d'uso corrente.

4.4.3.2.5 GESTIONE DEI RISCHI E DELLE NON CONFORMITÀ

Vengono definite procedure idonee per la rilevazione e gestione dei rischi in ambito lavorativo, con relativa regolamentazione di tutte le fasi operative, necessarie per l'individuazione e riduzione / eliminazione dei rischi residui.

Ciò comporta l'adozione di istruzioni in grado di definire le responsabilità oggettive ed i compiti, le relative informazioni e livelli di addestramento necessari, in modo da garantire una gestione corretta delle diverse operazioni di verifica e controllo.

Nell'ambito della individuazione, classificazione e valutazione dei rischi assume particolare rilievo l'emissione ed aggiornamento di tutte le procedure o istruzioni operative per la riprogettazione dei posti di lavoro, dei processi lavorativi, delle installazioni, delle tecnologie, dei protocolli operativi, dell'organizzazione, in modo da garantire forme adeguate d'intervento specialistico.

4.4.3.2.6 SORVEGLIANZA SANITARIA

Allo scopo di poter predisporre una sorveglianza sanitaria mirata ai rischi specifici residui (art. 16 del D.Lgs 626/94) viene definita una procedura specifica per un'analisi dei rischi, con l'utilizzo di schede di sicurezza, valutazioni ambientali, monitoraggio biologico e altri mezzi adeguati.

Gli accertamenti sanitari, preventivi e periodici (A.S.P.P.) sono eseguiti da un Medico competente e sono mirati ad accertare l'idoneità al lavoro in riferimento ai rischi di malattia professionale ed in connessione col rapporto di lavoro subordinato.

La sorveglianza sanitaria si articola fundamentalmente in una visita medica (prima dell'assunzione e periodicamente), con esecuzione di accertamenti sanitari ed esami strumentali e di laboratorio.

4.4.3.2.7 PROCEDURA DI GESTIONE DELLE EMERGENZE

Vengono definiti e mantenuti attivi piani e procedure per identificare, caratterizzare e valutare i potenziali rischi e pericoli d'incidente ed infortuni, con particolare riguardo al piano d'emergenza interno e alla lotta antincendio che verrà predisposto con riferimento ai rischi occupazionali individuati e valutati mediante l'analisi dei rischi (capo III del D.Lgs. 626/94 e D.M. 10 marzo 1998).

Viene altresì valutata, nell'ambito della valutazione dei rischi, la possibilità di incidenti che coinvolgano l'ambiente e l'esterno, con la definizione di procedure correlate per una tempestiva informazione alle autorità competente per il piano di protezione civile.

Nelle procedure sono definite le responsabilità, modalità e competenze relativamente alla gestione della lotta antincendio e emergenze, comportamenti in caso d'incendio o presenza di gas e fumi, squadre d'emergenza, vie d'esodo, piano di evacuazione e salvataggio, uso di equipaggiamenti e dispositivi di protezione, segnaletica di sicurezza, addestramento alle emergenze, organizzazione e comunicazione delle emergenze, con i relativi e specifici programmi d'informazione e formazione.

4.4.3.2.8 PROCEDURA DI DENUNCIA D'INFORTUNIO

Viene stabilita, mantenuta attiva e registrata la procedura per l'applicazione di pronto intervento e soccorso, in adempimento degli obblighi di legge contenuti negli artt. 12 e 15 del D.Lgs. 626/94.

Tale procedura prevede l'istituzione ed attivazione del pronto soccorso, i collegamenti con i diversi presidi ospedalieri e territoriali, l'intervento di ambulanze o il trasporto nei luoghi di assistenza ospedaliera, con l'assistenza continua dell'infortunato durante tutto il percorso.

In una seconda fase il Datore di lavoro richiede il rilascio della relativa certificazione medica che attesta la diagnosi e la prognosi e se tale è superiore ai 3 giorni viene denunciato l'evento lesivo del lavoratore, entro 48 ore dalla sua verifica, all'INAIL (art. 53 T.U.) e all'autorità di pubblica sicurezza competente per territorio rispetto al luogo in cui si è verificato l'infortunio (Circolare Ministero del lavoro n° 92 del 4 luglio 1996).

Alla denuncia d'infortunio viene allegato il certificato medico (non necessario all'autorità di pubblica sicurezza).

In caso d'ispezione del lavoro, sulla base di un'inchiesta amministrativa, si accerta la natura della mansione lavorativa, le cause che ne hanno determinato l'infortunio, l'identità dell'infortunato, la natura e l'entità delle lesioni e lo stato di salute generale dell'infortunato.

4.4.3.2.9 PROCEDURA DI DENUNCIA DI MALATTIA PROFESSIONALE

Nel caso di una sindrome morbosa caratterizzata da uno stato di deterioramento della salute del lavoratore, in conseguenza di cause connesse allo svolgimento delle attività lavorative, accertata o sospettata dal Medico competente, si attiva il procedimento di tutela della salute del lavoratore in adempimento delle norme di sicurezza ed igiene sul lavoro.

Nel caso di lesione grave o gravissima la segnalazione con il referto deve essere effettuata all'autorità giudiziaria o agli organi di controllo e vigilanza, che svolgono l'indagine in merito al nesso eziologico tra malattia, mansione lavorativa e adempimento alle norme di legge vigenti.

4.4.3.3 MISURE, VERIFICHE E CONTROLLI DELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Le attività svolte in materia di prevenzione e protezione devono essere misurate, controllate e registrate al fine di ottimizzare il piano di miglioramento continuo dei livelli di sicurezza e salute dei lavoratori.

E' necessario attivare un sistema attivo e partecipato di controllo delle prestazioni, attraverso l'emissione e mantenimento di procedure per la valutazione dello stato di attuazione degli obiettivi stabiliti, in quanto espressione della politica aziendale.

Tali procedure prevedono l'elaborazione di idonei indici di efficienza ed efficacia, la valutazione periodica delle conformità alle normative di legge e alle norme di buona tecnica applicabili, le modalità di gestione, registrazione e comunicazione degli infortuni e delle malattie professionali ed il monitoraggio periodico di tutte le prestazioni.

Alla fase di valutazione e monitoraggio delle attività segue il processo di verifica e controllo periodico, l'individuazione delle non conformità e delle azioni preventive e periodiche.

Gli strumenti di base sono rappresentati dall'analisi dei dati acquisiti e registrati, delle liste di controllo, dell'analisi specifica dei rischi lavorativi e del processo produttivo, delle attività di studio e ricerca con valutazione mirata all'esposizione residua.

5. PIANI DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE

Sono definite, documentate e mantenute attive le procedure relative all'attuazione e controllo di programmi di informazione e formazione dei lavoratori (art. 9, c.1, lett. d) e f).

La metodologia prevede la definizione dei fabbisogni d'informazione e formazione, la verifica del piano di addestramento continuo, la programmazione degli interventi formativi, metodi, materiale didattico e tempi, con l'obiettivo di fornire costantemente elementi di orientamento di base e una formazione adeguata alla sicurezza e salute per le diverse categorie professionali.

6. RIESAME

L'Azienda definisce un riesame periodico del sistema di gestione della sicurezza e salute sul lavoro, allo scopo di poter verificare lo stato di congruenza con gli obiettivi fissati in relazione alla politica aziendale, il grado di attuazione, l'adeguatezza e l'efficacia degli interventi programmati.

Tale riesame viene eseguito con frequenza bimestrale, è documentato e registrato e prevede l'attuazione e controllo di procedure utili per un orientamento verso un miglioramento continuo dei livelli di sicurezza e salute dei lavoratori.

Spett.le Direzione Provinciale di
n. 27 pagine

Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 306 DEL 14 FEB. 2003

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

K. M. / M. M.

